

Rivalta di Torino, 15 gennaio 2020

Con riferimento al Disegno di Legge regionale "Allontanamento Zero", si sta ingenerando un grande equivoco, ossia che l'allontanamento dei minori dalla propria famiglia sia condizionato da intenti persecutori degli operatori nei confronti dei genitori.

È del tutto noto, invece, che l'intervento dei servizi sociali si esplica su mandato dell'Autorità Giudiziaria Minorile, in un quadro normativo solido e nell'ambito di procedimenti garantiti dalle regole del "giusto processo", che si svolge in contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a un giudice terzo, con certezza dei tempi e secondo i canoni costituzionali di garanzia.

Ancor prima, però, occorre sottolineare la responsabilità delle Pubbliche Istituzioni a garantire il diritto dei minori ad avere una famiglia nella quale sia assicurata una crescita serena ed equilibrata e la matrice costituzionale di tale obbligo. L'articolo 30 della Costituzione, difatti, prevede l'obbligo per lo Stato di intervenire laddove si manifestino situazioni di incapacità dei genitori nell'esercizio del loro ruolo: "È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio. Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti. La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima. [...]"

Come mostrano i dati del Rapporto nazionale su "Bambini e adolescenti in accoglienza in Italia" (Istituto degli Innocenti, 2019, p. 15), circa l'80% dei casi di allontanamento è riconducibile principalmente a gravi carenze nelle capacità genitoriali e a problematiche legate alle dipendenze, a patologie psichiatriche, a maltrattamento fisico o psicologico, trascuranza grave, o abusi sessuali. E, come la normativa afferma senza possibilità di equivoco, l'allontanamento di un bambino dalla propria famiglia d'origine è *l'extrema ratio*, da attuarsi esclusivamente nell'interesse supremo del minore, quando sono falliti gli interventi messi in campo a sostegno della famiglia e della genitorialità o, eccezionalmente in via d'urgenza, in presenza di grave pregiudizio per il minore.

È del tutto ingiusta e pericolosa, dunque, questa vera e propria campagna di colpevolizzazione e di delegittimazione dei servizi sociali piemontesi, che sarebbero responsabili di produrre "continui traumi a bambini che già vivono situazioni di estrema difficoltà", poiché pregiudica il sereno svolgimento dell'attività di tutela dei minori e di sostegno alla genitorialità.

Le ragioni che portano all'allontanamento di un minore dalla sua famiglia non sono mai riconducibili, nella realtà piemontese, alla povertà economica. Semmai è vero il contrario: quando si ravvisano le condizioni del disagio economico o abitativo, i servizi intervengono con contributi di assistenza economica, così come previsto dalla legge.

In tal senso sono espliciti anche i riferimenti normativi, fra cui si richiama l'art. 1, comma 2° della legge 184/1983 e successive modifiche che precisa: "*Le condizioni di indigenza dei genitori o del genitore esercente la potestà genitoriale non possono essere di ostacolo all'esercizio del diritto del minore alla propria famiglia. A tal fine a favore della famiglia sono disposti interventi di sostegno e di aiuto*".

L'allontanamento di un minore dalla sua famiglia biologica, invece, avviene solo nei casi in cui il minore vive una situazione che ne pregiudica un adeguato sviluppo psicofisico, su mandato dell'Autorità Giudiziaria, fatte salve talune situazioni in cui l'allontanamento avviene con il consenso della famiglia. Inoltre, quando l'allontanamento diviene indispensabile, per garantire il prioritario diritto del minore ad essere protetto in situazioni in cui ci sia rischio di grave pregiudizio, è già prassi consolidata dei servizi esplorare la possibilità di un affidamento ai parenti disponibili e in grado di provvedere adeguatamente alle esigenze del minore, tuttavia, occorre sottolineare che il solo fatto di essere parenti non garantisce di avere buone capacità genitoriali.

Ogni bambino ha diritto a vivere in una famiglia adeguata, ha diritto a uno sviluppo affettivamente sano, ma il superamento di difficoltà importanti come problemi psichiatrici, dipendenze e abusi, talvolta non si risolvono in tempi brevi, con l'ausilio di soli progetti domiciliari.

Dunque, pensare di abbattere il numero degli allontanamenti attraverso il ricorso ad erogazioni economiche aggiuntive appare del tutto fuorviante. Peraltro l'incremento di risorse economiche ipotizzato dal Disegno di legge regionale non è reale, poiché si prevede solo uno spostamento di risorse già destinate da un capitolo all'altro del bilancio, con il rischio di impoverire ulteriormente il settore sociale.

In particolare, nel nostro territorio, secondo l'ultima rilevazione richiesta dalla Regione Piemonte che presentava i dati al 31/12/2018, i motivi che hanno determinato l'allontanamento di minori dal nucleo familiare sono stati i seguenti:

- 44,90% trascuratezza/incuria e/o assenza rete familiare adeguata
- 28,58% maltrattamento
- 16,32% problemi psichici, o di dipendenze di uno o di entrambi i genitori
- 4,08% gravi problemi psicologici/fisici/comportamentali del minore
- 2,04% sistemi educativi e comportamenti non rispondenti alle necessità del bambino
- 2,04% problemi giudiziari di uno o entrambi i genitori
- 2,04% grave criticità nel percorso adottivo

Evocare, dunque, errori commessi da un sistema di leggi che non funzionerebbe è mistificatorio. Altrettanto mistificatorio è minare il sistema dei servizi pubblici, sostenuto da operatori che, quotidianamente, con professionalità, dedizione e grande senso di responsabilità gestiscono situazioni complesse e delicate. Questo lavoro rischia di essere compromesso dallo sgretolamento delle relazioni fiduciarie, indispensabili per garantire un sistema di welfare capace effettivamente di tutelare i più fragili.

Di fronte al grave rischio, dunque, di indebolire i servizi sociali e di minare sempre più la fiducia fra i cittadini e le Istituzioni e con riferimento al dovere inderogabile della tutela dei diritti dei bambini, i Sindaci dei Comuni di Beinasco, Bruino, Orbassano, Piossasco, Rivalta di Torino e Volvera:

- respingono fermamente il tentativo di delegittimazione dei Servizi locali
- esprimono fiducia nel lavoro degli operatori
- richiamano una logica di più forte ancoraggio ai percorsi consolidati del territorio per quanto riguarda la domiciliarità, la promozione delle solidarietà intrafamiliari, dei diritti dei minori e del benessere delle persone, il sostegno alle famiglie con figli e ai nuclei con particolari fragilità di ordine economico, sociale e relazionale, il rafforzamento della coesione intergenerazionale, riconoscendo altresì, nei casi di estrema necessità ed in ragione del preminente interesse dei minori, il valore degli interventi già previsti dall'articolo 30 della Costituzione, secondo cui *"...nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti..."*
- chiedono alla Regione Piemonte misure concrete di potenziamento dei servizi per le famiglie e per la tutela dei minori.

Antonella Gualchi, Sindaco di Beinasco  
Cesare Riccardo, Sindaco di Bruino  
Cinzia Maria Bosso, Sindaco di Orbassano  
Pasquale Giuliano, Sindaco di Piossasco  
Nicola de Ruggiero, Sindaco di Rivalta di Torino  
Ivan Marusich, Sindaco di Volvera